

POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER LA TUTELA LEGALE

Per i notai iscritti al Consiglio Nazionale del Notariato

GLOSSARIO

Contraente	Il notaio iscritto al Consiglio Nazionale del Notariato
Assicurato	a) sia in ambito professionale che nell'ambito della vita privata, il Notaio che ha aderito all'Assicurazione; b) nell'ambito della vita privata, i componenti del nucleo familiare del Notaio risultanti dallo stato di famiglia più eventuali persone conviventi; c) nell'ambito professionale, i praticanti, i tirocinanti, i familiari del Notaio che collaborano nell'attività, i dipendenti e gli altri collaboratori professionali.
Assicurazione	Il contratto di Assicurazione.
Certificato	Il documento comprovante l'adesione del singolo Notaio alla presente Polizza
Contratto	Il vincolo che lega la Società all'Assicurato.
Indennizzo	La somma dovuta contrattualmente dalla Società in caso di sinistro.
Periodo di Assicurazione	Il periodo per il quale è stato pagato il premio.
Polizza	Il documento originale che contiene e prova le Condizioni del contratto di assicurazione richiamate in ogni singolo Certificato.
Premio	La somma dovuta dall'Assicurato alla Società.
Rischio	La probabilità che si verifichi un sinistro.
Sinistro:	La vertenza per la quale è prestata la garanzia assicurativa.
Società	
Tutela Legale	L'assicurazione di Tutela Legale di cui all'art. 173 Codice Assicurazioni Private (D.Lgs. n. 209/2005).

SEZIONE I OGGETTO, SPESE ASSICURATE, ESCLUSIONI
--

ART. 1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE PER LA TUTELA LEGALE

La Società, alle condizioni indicate in polizza, garantisce all'Assicurato - che abbia aderito alla convenzione durante l'annualità in corso - la possibilità di salvaguardare i propri diritti tutelati dalla legge assumendone le spese necessarie per la difesa (tutela legale).

ART. 2 CONDIZIONI APPLICABILI

Alla polizza si applicano le condizioni generali di Assicurazione (CGA: artt. 19 ss.) e, per le vertenze di cui alla Sezione III, anche le condizioni speciali per la tutela legale penale, compresi i procedimenti disciplinari (CSP: artt. 12-18); per quanto non regolato si applicano le disposizioni del diritto italiano.

ART. 3 SPESE ASSICURATE

Per le vertenze assicurate, la Società assume a proprio carico, sino al massimale previsto nel modulo di polizza, i costi per la tutela stragiudiziale e giudiziale dei diritti dell'Assicurato, salvo quanto previsto al successivo art. 4, come segue:

- il compenso previsto per legge relativo all'attività di un Avvocato, come specificato all'art. 27, ad esclusione delle voci non assicurate di cui all'art. 5.
Qualora, per qualunque ragione, venga revocato l'incarico all'avvocato nominato e venga conseguentemente incaricato un sostituto, la Società garantirà il compenso di quest'ultimo nella misura in cui non riguardi attività già svolte ed esposte dal precedente avvocato;
- le spese liquidate giudizialmente a favore di controparte, in caso di soccombenza;
- le spese per l'attività dei Consulenti Tecnici d'Ufficio (C.T.U.) e di Periti in genere, in quanto l'Assicurato sia obbligato giudizialmente ad assumersi tali costi;
- le spese per l'attività di un Consulente Tecnico di Parte svolta o in fase stragiudiziale o giudiziale;
- conciliazione: in deroga all'art. 4 (1) (k) ed in parziale deroga all'art. 4 (1) (i), qualora la controversia assicurata debba/possa essere decisa da una commissione conciliativa prevista dalla legge e territorialmente competente, sono garantiti i costi dell'attività di un Avvocato, nonché le spese di procedura;
- le spese di registrazione della sentenza, se l'Assicurato è soccombente, nonché le spese di marche e bolli per ottenere una copia integrale della sentenza;
- le spese relative al contributo unificato.

ART. 4 ESCLUSIONI

1. Sono esclusi dalla garanzia assicurativa i seguenti rischi:

- a) controversie tra persone Assicurate;
- b) controversie riguardanti l'inosservanza o la violazione di obblighi contrattuali, salvo quanto previsto dai successivi artt. 7, 9, 10;
- c) controversie per inadempienze contrattuali con il Cliente, incluso il recupero crediti;
- d) resistenza contro richieste di risarcimento di terzi;
- e) controversie collegate ad insurrezioni popolari, atti di guerra, occupazione militare, rivoluzioni, vandalismo o terrorismo, terremoti, maremoti, mareggiate, inondazioni, eruzioni vulcaniche, scioperi e serrate, detenzione o impiego di sostanze radioattive;

- f) controversie di diritto pubblico, con Enti Pubblici di Previdenza ed Assistenza obbligatoria;
 - g) controversie e processi riguardanti diritti di brevetto, di marchio, d'autore e concorrenza sleale;
 - h) controversie fra soci ed amministratori, di soci tra di loro e riguardanti la costituzione, la modifica, la fusione o liquidazione di società o partecipazione in società, nonché vertenze riguardanti acquisti o vendite di aziende;
 - i) controversie di diritto amministrativo, tributario e fiscale;
 - j) controversie riguardanti il diritto di famiglia, di successione e di donazione;
 - k) arbitrati;
 - l) controversie riguardanti l'art. 28 dello statuto dei lavoratori (comportamenti antisindacali);
 - m) controversie in relazione a contratti di compravendita o nuova costruzione di beni immobili;
 - n) sinistri che l'Assicurato ha causato con dolo e/o che sono connessi al compimento di un reato doloso da parte dell'Assicurato;
 - o) controversie con la Società riguardanti polizze stipulate con la stessa.
2. La copertura assicurativa non include il pagamento di:
- a) sanzioni, ammende e pene pecuniarie imposte in via amministrativa e pene pecuniarie sostitutive di pene detentive;
 - b) spese collegate all'esecuzione di pene detentive e quelle per la custodia di cose;
 - c) spese per risolvere una controversia senza che la Società abbia preventivamente autorizzato la transazione e la divisione delle spese legali alle parti coinvolte.
- a. Non sussiste copertura assicurativa per sinistri conosciuti per la prima volta dall'Assicurato dopo la cessazione del certificato e denunciati alla Società oltre 12 (dodici) mesi dalla cessazione.

ART. 5 COSTI NON ASSICURATI

La Società non si assume:

- a) i costi assunti dall'Assicurato senza obbligo giuridico;
- b) i costi attinenti al quarto ed ogni ulteriore tentativo d'esecuzione forzata per ogni titolo esecutivo;
- c) i costi relativi a tentativi d'esecuzione forzata che vengono introdotti dopo cinque anni dal formarsi del giudicato sul titolo esecutivo;
- d) i costi per procedimenti penali d'esecuzione forzata passati in giudicato per una pena pecuniaria o ammenda al di sotto di € 250,00;
- e) i costi per la difesa di interessi legalmente tutelati risultanti da crediti o debiti trasferiti o che si trasferiscono in capo all'Assicurato dopo il verificarsi del sinistro.

SEZIONE II – GARANZIE DI BASE

ART. 6 ESERCIZIO DI RICHIESTE DI RISARCIMENTO DANNI

1. Nell'ambito professionale e della vita privata, la copertura opera per sostenere l'esercizio di pretese al risarcimento dei danni occorsi alle persone assicurate e/o alle cose attinenti al loro patrimonio, subiti per fatti illeciti extracontrattuali di terzi, sia in sede civile che per la costituzione di parte civile in sede penale.
2. Sono altresì garantiti i costi per la presentazione della denuncia/querela, purché l'Assicurato si costituisca parte civile.

ART. 7 TUTELA LEGALE CON FORNITORI

1. La copertura assicurativa comprende la tutela legale per la salvaguardia degli interessi giuridici, nell'ambito professionale, relativamente a forniture di beni o prestazioni di servizi, ordinate e/o ricevute dal Notaio.
2. Per questa garanzia sono riconosciute le spese legali ai sensi della presente polizza fino all'ammontare di € 10.000,00 per sinistro.

ART. 8 CODICE SICUREZZA – PRIVACY – ANTIRICICLAGGIO

1. In parziale deroga all'art. 4 (i), la copertura assicurativa comprende i costi per la tutela dell'Assicurato per il ricorso avverso qualsiasi provvedimento amministrativo derivante da inosservanza delle disposizioni dei decreti legislativi:
 - 81/08 (codice sicurezza);
 - 196/03 (codice privacy);
 - 231/2007 (antiriciclaggio).
- A parziale deroga dell'art. 26, comma 1, Il sinistro si considera insorto con il compimento da parte della competente Autorità del primo atto di accertamento ispettivo o di indagine amministrativa e/o penale che abbia dato origine al provvedimento amministrativo, sempre che le violazioni di norme che hanno originato il provvedimento siano sconosciute al Notaio al momento della sua prima adesione alla Convenzione in essere con la Società.

ART. 9 TUTELA LEGALE PER CONTROVERSIE IN MATERIA DI CONTRATTI DI LAVORO

1. In deroga all'art. 4 (a), la garanzia assicurativa comprende, nell'ambito della vita professionale, la salvaguardia degli interessi giuridici del Notaio inerenti il contratto di lavoro individuale con i propri prestatori di lavoro subordinato, a condizione che questi siano iscritti nel libro unico del lavoro (*ex libro* matricola).
2. In deroga all'art. 4 (k), sono compresi i costi dell'attività di un avvocato e degli arbitri fino all'ammontare di € 5.000,00 per ogni sinistro assicurato ai sensi della presente polizza.
3. Sono altresì assicurate le controversie di lavoro/arbitrati con persone con contratto di collaborazione a progetto (co.co.pro).
4. In deroga all'art. 4 (2) (c), in caso di transazione non autorizzata, si farà carico esclusivamente delle spese legali rimaste a carico dell'Assicurato. Non vengono rimborsate le spese di controparte transattivamente assunte dal Contraente, né le spese del Contraente eventualmente assunte da controparte.

ART. 10 TUTELA LEGALE IN MATERIA DI IMMOBILI

1. La garanzia assicurativa copre i costi per sostenere controversie relative alla proprietà, ad altri diritti reali e/o alla locazione degli immobili condotti direttamente dal Notaio e nei quali il medesimo esercita la propria attività.
2. La garanzia si estende altresì all'abitazione ove il notaio ha la residenza.

ART. 11 CIRCOLAZIONE STRADALE

1. La garanzia è estesa alle richieste di risarcimento avanzate dall'Assicurato di cui alle lettere a) b) e c) delle "definizioni" - in qualità di proprietario, conducente o trasportato - per danni subiti a causa di terzi durante la circolazione stradale su un veicolo di proprietà o in locazione finanziaria (leasing) del Notaio, di un familiare e/o di altri conviventi dello stesso.
2. La garanzia di cui al comma 1 comprende altresì il procedimento di indennizzo diretto previsto dall'art. 149 D.Lgs. n. 209/2005 (Codice Assicurazioni Private).
3. In parziale deroga all'art. 18, la copertura comprende anche la difesa in procedimenti penali originati da violazioni di legge o illeciti amministrativi collegati ad un evento della circolazione stradale.
4. Si precisa che, limitatamente alla difesa penale di cui al comma 3, si applicano le condizioni speciali previste dalla Sezione III.
5. In aggiunta a quanto previsto dagli articoli 4 e 18, la garanzia assicurativa non copre i casi in cui:
 - il conducente non sia autorizzato e/o abilitato a norma di legge alla conduzione del veicolo;
 - per il veicolo utilizzato dall'Assicurato non siano stati adempiuti gli obblighi assicurativi;
 - si contesti la violazione degli artt. 186 e/o 187 del Codice della Strada (guida in stato d'ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti), l'Assicurato abbia commesso l'illecito in tali condizioni o quando si sia rifiutato di sottoporsi ai relativi accertamenti;
 - si contesti la violazione dell'art. 189, comma 1, del Codice della Strada (omissione di soccorso);
 - oggetto della controversia siano danni causati dalla partecipazione a gare o competizioni sportive e delle corrispondenti prove, nel caso in cui non si tratti di gare che risultano regolarmente organizzate dall'ACI (Automobile Club Italiano).

SEZIONE III – NORME SPECIALI PER LA TUTELA LEGALE PENALE, PER ILLECITI AMMINISTRATIVI E PROCEDIMENTI DISCIPLINARI (CSP)
--

ART. 12 PERSONE ASSICURATE NELL'AMBITO PROFESSIONALE

Ai fini della presente sezione, sono assicurate anche le persone non più alle dipendenze del Notaio, per sinistri indennizzabili dal presente contratto e conseguenti alla loro precedente attività svolta presso lo studio notarile, purché il Notaio acconsenta alla garanzia assicurativa.

ART. 13 OGGETTO DELLA GARANZIA TUTELA LEGALE PENALE

(1) DIFESA IN PROCEDIMENTI PENALI E PER ILLECITI AMMINISTRATIVI PECUNIARI

1. La garanzia comprende i costi:
 - a) per difendersi dall'accusa di aver commesso un reato, compresi quelli concernenti violazioni di natura fiscale/tributaria;
 - b) per difendersi dalla contestazione di un illecito amministrativo, compresi quelli concernenti violazioni di natura fiscale/tributaria, **qualora sia stata conseguentemente emessa una sanzione amministrativa pecuniaria;**
 - c) per l'assistenza nel caso in cui l'Assicurato venga assunto come teste in un procedimento penale, così come specificato all'art. 14 (2) (b);
 - d) per il procedimento di "patteggiamento", ovvero all'accordo sull'entità della pena tra imputato e Pubblico Ministero (art. 444 ss. codice di procedura penale).
2. Nell'ipotesi di cui alla lettera a), la garanzia è operante in caso di contestazione di un:
 - reato colposo;
 - reato doloso.
3. La garanzia assicurativa decade, con effetto retroattivo, esclusivamente in caso di condanna - con efficacia di giudicato - per un reato doloso; pertanto, solo in questo caso l'Assicurato è obbligato a restituire alla Società gli importi eventualmente anticipati.

(2) DIFESA IN PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

1. La garanzia comprende la difesa nei procedimenti disciplinari e in qualsiasi tipo di procedura svolta da ordini professionali e/o organismi incaricati, nel limite in cui questi siano conseguenza di un reato o di un illecito amministrativo di cui all'art. 13 (1).
2. Qualora i procedimenti disciplinari non siano conseguenza di quanto sopra indicato, la garanzia, in deroga a quanto previsto dall'art. 20, verrà prestata con un massimale di € 6.000,00 e con l'applicazione di una franchigia fissa a carico dell'Assicurato pari a € 250,00.

ART. 14 MISURA DELLA PRESTAZIONE

1. In deroga all'art. 3, la Società si farà carico delle spese qui di seguito dettagliate.

(1) Spese giudiziarie

La Società riconosce:

- le spese processuali poste a carico dell'Assicurato per i procedimenti assicurati (art. 535 c.p.p.);
- le spese per la registrazione di atti giudiziari con un esborso massimo di € 520,00;
- le spese per ottenere copia degli atti d'indagine con un esborso massimo di € 520,00.

(2) Onorari e scelta dell'Avvocato

1. L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente un Avvocato senza alcun limite territoriale.
2. La Società garantisce i compensi di un Avvocato nei limiti degli importi massimi previsti dalla tariffa forense in vigore.
3. In caso di compensi calcolati in modo diverso, vi sarà copertura solo previo consenso della Società
4. Qualora, per qualunque ragione, venga revocato l'incarico all'avvocato nominato e venga conseguentemente incaricato un sostituto, la Società garantirà il compenso di quest'ultimo nella misura in cui non riguardi attività già svolte ed esposte dal precedente avvocato.
5. La Società assume le spese per le seguenti attività dell'avvocato:
 - a) difesa dell'Assicurato, secondo quanto previsto all'art. 13 (1) (a), (b), e (d);
 - b) assistenza ai testimoni, secondo l'art. 13 (1) (c); in quest'ultima ipotesi, la garanzia assicurativa è operativa se l'Assicurato viene assunto quale teste in un procedimento:
 - nel quale sussiste il pericolo di una sua incriminazione;
 - stralciato da quello in cui era imputato o indagato (teste in procedimento connesso).
6. Qualora nell'ambito di un procedimento rientrante in garanzia risultasse necessaria l'assistenza di un Avvocato iscritto in appositi albi speciali (es.: Corte di Cassazione), riconoscerà altresì le spese relative all'assistenza di tale professionista.

(3) Spese di viaggio dell'Avvocato

1. Qualora l'Assicurato nomini un Avvocato non domiciliato nel circondario dell'Autorità Giudiziaria competente per il procedimento penale, la Società garantisce le spese sostenute dal legale per le trasferte necessarie per raggiungere la sede dell'autorità competente a decidere del procedimento.
2. La rifusione delle spese si esegue applicando quanto previsto dalla tariffa forense attualmente in vigore.

(4) Spese di viaggio dell'Assicurato

1. La Società riconosce le spese di viaggio sostenute dall'Assicurato per raggiungere le sedi delle Autorità Giudiziarie estere, che abbiano disposto la sua comparizione personale, e precisamente:
 - a) quelle necessarie utilizzando un mezzo pubblico, ossia le ferrovie dello Stato in prima classe o un volo di linea in "economy class";
 - b) in caso di utilizzo di mezzo proprio, verrà riconosciuto un importo comunque non superiore a quello che sarebbe stato sostenuto con l'utilizzo di un mezzo pubblico secondo il punto precedente.
2. L'Assicurato è tenuto a trasmettere alla Società le ricevute di pagamento.

3. Le spese di viaggio vengono rimesse in Euro; gli importi in valuta diversa vengono rimesse in Euro applicando il cambio in vigore il giorno di inizio del viaggio.

(5) Spese del C.T.U./Consulente di Parte

La Società garantisce:

- le spese per un consulente Tecnico d'Ufficio (C.T.U.) nominato dall'Autorità Giudiziaria, se le relative spese sono poste a carico dell'Assicurato;
- previa autorizzazione della Società (art. 28, comma 8), le spese di un consulente nominato dall'Assicurato - senza alcun limite territoriale - nel caso in cui tale consulenza sia reputata necessaria, a supporto della difesa, dall'Avvocato incaricato. Tali spese vengono riconosciute nei limiti della tariffa di riferimento in vigore.

(6) Spese di traduzione

La Società provvede alla traduzione della documentazione necessaria per la difesa dell'Assicurato all'estero e sopporta le relative spese.

(7) Cauzione

1. La Società provvederà all'anticipazione di una cauzione, fino ad un massimo di € 20.000,00 per Assicurato, che si dovesse rendere necessaria per evitare all'Assicurato l'applicazione di misure di restrizione della libertà personale.
2. L'Assicurato è obbligato alla restituzione alla Società dell'importo versato a titolo di cauzione nei seguenti termini:
 - a) quando la cauzione sia stata restituita dall'Autorità Giudiziaria competente;
 - b) quando l'Assicurato, a causa di un suo comportamento attivo od omissivo, determini la mancata restituzione della cauzione da parte dell'Autorità Giudiziaria competente.
3. Indipendentemente dal verificarsi dei casi di cui alle lettere a) e b), la cauzione deve essere restituita entro 12 mesi dalla data di anticipazione dietro richiesta scritta della Società.

ART. 15 INSORGENZA DEL CASO ASSICURATIVO – SINISTRO UNICO

(1) Fatto salvo quanto disposto dall'art. 22, in sostituzione dell'art. 26 vale quanto segue:

A - 1) Procedimenti contro l'Assicurato per reati colposi, contravvenzionali, illeciti amministrativi e procedimenti disciplinari

Il sinistro si considera insorto nel momento in cui l'Assicurato viene informato dalle Autorità o dagli Organi disciplinari dell'esistenza di un accertamento o di un'indagine a suo carico, sempre che il reato contestato e/o la violazione di norme che hanno dato l'avvio all'indagine penale o al procedimento disciplinare siano sconosciuti al Notaio al momento della sua adesione alla Polizza.

A - 2) Procedimenti contro l'Assicurato per reati dolosi

Il sinistro si considera insorto nel momento in cui l'Assicurato ha o avrebbe cominciato a violare obblighi giuridici o norme di legge.

In presenza di più trasgressioni rileva, per stabilire l'insorgenza del sinistro, la prima violazione che sia causalmente adeguata al verificarsi del sinistro stesso.

Qualora nel corso del procedimento venga dimostrata - tramite sentenza passata in giudicato o con decreto di archiviazione - l'assenza di dolo da parte dell'Assicurato, il sinistro risulterà insorto secondo quanto previsto al precedente punto A-1 e la Società provvederà al rimborso delle spese legali.

Resta fermo per l'Assicurato l'obbligo di denuncia di cui all'art. 16.

B) Assistenza ai testimoni

Per l'assistenza ai testimoni, il sinistro si considera insorto con l'invito notificato all'Assicurato dall'Autorità o dalla Polizia Giudiziaria a rendere l'interrogatorio, quale persona informata sui fatti o imputata in procedimento connesso (art. 197 bis, 210 e 377 c.p.p.).

(2) *Procedimenti contro più Assicurati con il medesimo contratto/certificato*

1. Se lo stesso procedimento è diretto contro più Assicurati o se nello stesso procedimento vengono invitati a fornire testimonianza più Assicurati, il sinistro è da considerarsi a tutti gli effetti unico, ai sensi degli artt. 20 e 26, comma 3.

ART. 16 OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

1. L'Assicurato deve segnalare per iscritto il verificarsi di un sinistro al Broker entro 30 (trenta) giorni dal primo momento in cui viene posto a conoscenza dell'apertura di un'indagine da parte dell'Autorità Giudiziaria, per una presunta o reale violazione di norme di legge, o da parte dell'Ordine professionale/organismo incaricato, in caso di procedimento disciplinare.
2. Fermo quanto detto al comma precedente, restano invariate le altre disposizioni dell'art. 27.

ART. 17 SECONDO AVVOCATO IN CASO DI SINISTRO UNICO

1. A parziale deroga dell'art. 27, nel caso in cui si verifichi un sinistro unico (art. 26) che sia attinente a più di una garanzia prestata dalla polizza, l'Assicurato ha il diritto di scegliere – secondo le disposizioni del presente contratto – un Avvocato per la vertenza di diritto penale e uno per la salvaguardia dei propri diritti in sede civile.

ART. 18 ESCLUSIONI

1. In sostituzione dell'art. 4, vale quanto segue.

(1) Sono esclusi dalla garanzia assicurativa i costi e le spese per:

- a) la difesa contro l'accusa di aver commesso un reato o un illecito amministrativo collegati ad un evento della circolazione stradale, aerea o navale, salvo quanto disposto dall'art. 11, comma 3, per la circolazione stradale;
- b) la difesa contro l'accusa di violazione di una disposizione anti monopolio (cartelli), ovvero la violazione di una norma penale o di un illecito collegati direttamente con procedimenti riguardanti il diritto anti monopolio (cartelli);
- c) proporre opposizione a sanzioni amministrative che non abbiano carattere pecuniario;
- d) i casi di costituzione di parte civile, nei procedimenti penali, contro l'Assicurato.

(2) Non vi è inoltre copertura assicurativa per il pagamento di:

- a) sanzioni, ammende e pene pecuniarie imposte in via amministrativa e pene pecuniarie sostitutive di pene detentive;
- b) spese collegate all'esecuzione di pene detentive e quelle per la custodia di cose.

SEZIONE IV - CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE (CGA)

ART. 19 DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto decorre dalle h. 24 dell'01.02.2010 e scade alle h. 24 dell'01.02.2011, senza essere soggetto a tacito rinnovo.

ART. 20 MASSIMALE - UNICO MASSIMALE

1. La Società si espone fino a € 50.000,00 per sinistro, senza limite per anno assicurativo.
2. Quando la Società, in caso di sinistro unico di cui all'art. 26, comma 3, debba effettuare pagamenti a più soggetti assicurati e/o in caso di più sinistri collegati, il massimale indicato sarà a disposizione per un unico pagamento globale.

ART. 21 PREMIO

Il premio comprensivo di imposte è di Euro 210,00 per singolo Notaio.

ART. 22 PAGAMENTO DEL PREMIO ED EFFETTO DELLA GARANZIA

1. Il Notaio interessato all'Assicurazione che forma oggetto della presente polizza trasmetterà al Broker, a mezzo raccomandata o fax, una comunicazione di adesione utilizzando l'apposita scheda.
2. La garanzia assicurativa decorrerà automaticamente con effetto dalle ore 24 della data di spedizione o trasmissione della SCHEDA DI ADESIONE purché venga allegata copia del bonifico bancario validamente disposto alle condizioni di seguito indicate. A riprova di ciò verrà emesso un regolare Certificato in tre esemplari da sottoscrivere e scambiare tra Contraente e Broker.
3. Il premio dovrà essere versato in un'unica soluzione mediante bonifico bancario alle seguenti coordinate:
4. La copertura cesserà automaticamente alle h. 24 del 01.02.2012.

ART. 23 RISOLUZIONE ANTICIPATA O MODIFICA DEL CONTRATTO - RECESSO

1. La polizza si risolve di diritto nei confronti dell'Assicurato nel caso di sua interdizione o inabilitazione.
2. Per i sinistri insorti sino a tale momento la Società rimane obbligata.
3. In caso di decesso del Notaio, la garanzia permane sino alla fine del periodo dell'Assicurazione - se il premio era già stato pagato al giorno del decesso - e se non viene a mancare per altri motivi l'oggetto dell'Assicurazione.

ART. 24 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO - AUMENTO / DIMINUZIONE DEL RISCHIO

1. Dichiarazioni inesatte o incomplete o la reticenza da parte dell'Assicurato alla stipula del contratto o durante la durata dello stesso, relative a circostanze che influenzano la determinazione del rischio da parte della Società o l'ammontare del premio, possono - ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 c.c. - portare alla totale o parziale perdita della garanzia assicurativa, ossia allo scioglimento del vincolo della presente polizza.
2. L'Assicurato è obbligato a dare immediato avviso scritto alla Società di ogni aggravamento del rischio.

ART. 25 POSIZIONE GIURIDICA DI PERSONE COASSICURATE

1. L'Assicurazione vale per l'Assicurato, come definito alla voce "definizioni".
2. Gli Assicurati diversi dal Notaio possono beneficiare della prestazione assicurativa solo con il consenso di quest'ultimo.
3. In caso di inabilità o decesso del Notaio, l'Assicurazione vale per le pretese che in base alla legge possono vantare persone fisiche.

ART. 26 INSORGENZA DEL CASO ASSICURATIVO - ADESIONE DEL NOTAIO PRIMA DEL 01.02.2005

1. Ad eccezione di quanto stabilito dall'art. 15 per la garanzia speciale penale, il sinistro si intende insorto:
 - a) nel caso in cui l'Assicurato voglia far valere una pretesa di risarcimento del danno, nel momento in cui si verifica il primo evento che fa sorgere il diritto al risarcimento del danno;
 - b) in tutti gli altri casi, nel momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo, violino o avrebbero violato prescrizioni di legge o inosservato obblighi contrattuali.
In presenza di più trasgressioni rileva, per stabilire l'insorgenza del sinistro, la prima violazione che sia causalmente adeguata al verificarsi del sinistro stesso.
2. Premesso che il sinistro deve insorgere durante il periodo di validità dell'adesione di cui all'art. 22, le garanzie della presente polizza sono operanti per i sinistri insorti:
 - tre mesi dopo la decorrenza dell'adesione, per le garanzie di cui agli artt. 7, 9 10 (per quest'ultimo articolo, limitatamente alle vertenze contrattuali inerenti la locazione). La carenza non si applicherà nel caso di rinnovo alla Convenzione, purché non vi sia alcuna interruzione temporale;
 - dopo le ore 24 del giorno di decorrenza dell'adesione, in tutti gli altri casi .
3. Si intende quale sinistro unico:
 - a) più vertenze instaurate da o contro più persone che abbiano ad oggetto pretese identiche o vicendevolmente dipendenti;
 - b) l'instaurazione di un procedimento istruttorio o istanze volte all'instaurazione di un procedimento penale contro una o più persone assicurate con il medesimo certificato, che si riferiscano allo stesso evento o allo stesso fatto.
4. Per il Notaio che ha aderito prima del 01.02.2005 alle precedenti polizze di tutela legale in Convenzione con il Consiglio Nazionale del Notariato e ha continuato la copertura fino ad oggi senza interruzione, l'assicurazione vale anche per vertenze derivanti da presunte e/o reali violazioni di obblighi giuridici o norme di legge avvenute a partire dal 01.02.2002, purché sconosciute all'Assicurato al momento della sua prima adesione. Le garanzie e i massimali sono quelli previsti nella Convenzione di Tutela Legale in vigore al momento in cui si è verificato il fatto che ha dato origine alla vertenza.

ART. 27 OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO – LIBERA SCELTA DEL LEGALE

1. Ai sensi dell'art. 1913 c.c., l'Assicurato deve segnalare per iscritto il verificarsi di un sinistro al Broker entro 30 (trenta) giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'Assicurato ne ha avuto conoscenza.
2. La denuncia del sinistro deve contenere la descrizione esatta e veritiera dell'evento, della data, del luogo, della causa, nonché delle conseguenze del sinistro, dei nomi e degli indirizzi delle persone coinvolte e degli eventuali testimoni.
3. L'Assicurato è tenuto a fornire alla Società tutti gli atti e i documenti necessari per la definizione della pratica.
4. L'Assicurato deve informare il Broker entro 10 (dieci) giorni dalla notifica di qualsiasi atto giudiziario a lui indirizzato.
5. L'inosservanza di tale obbligo può portare, ai sensi dell'art. 1915 c.c., alla perdita parziale o totale della garanzia assicurativa.
6. Contemporaneamente alla denuncia del sinistro, l'Assicurato può comunicare alla Società il nominativo di un avvocato da lui liberamente scelto - secondo i criteri di cui al successivo punto - a cui affidare la tutela dei propri interessi.
7. L'Assicurato può scegliere l'Avvocato liberamente senza alcun limite territoriale.
La Società assume in tal caso le spese per le trasferte necessarie dell'Avvocato alla sede dell'Autorità Giudiziaria, arbitrale o conciliativa competente per il procedimento.
La rifusione delle spese si esegue applicando quanto previsto dalla tariffa forense attualmente in vigore. Vengono inoltre garantite le spese per un secondo legale domiciliatario, unicamente in fase giudiziale, con un esborso massimo di € 2.000,00 per sinistro.
8. Se l'Assicurato non usufruisce di tale diritto di nomina sarà la Società, su richiesta dell'Assicurato, a segnalare un Avvocato, il quale potrà essere incaricato dall'Assicurato per la tutela dei suoi interessi.
9. La Società non risponde né per l'attività dell'Avvocato in qualsiasi modo nominato né per l'attività svolta dal consulente tecnico di parte.
10. Qualora per qualunque ragione venga revocato l'incarico all'avvocato nominato e venga conseguentemente incaricato un sostituto, la Società garantirà il compenso di quest'ultimo nella misura in cui non riguardi attività già svolte ed esposte dal precedente avvocato.

ART. 28 GESTIONE DEL SINISTRO - IMPUGNAZIONI - ALTRI OBBLIGHI DELL'ASSICURATO

1. Dopo il ricevimento della denuncia del sinistro e su richiesta dell'Assicurato, la Società, da sola o avvalendosi di uno specialista da essa incaricato, tenta di risolvere in modo bonario la controversia.
2. Qualora il tentativo di componimento bonario in qualsiasi modo intrapreso non abbia esito positivo o non venga accettato per fondate ragioni dall'Assicurato e si individuasse un probabile successo della fase giudiziale, la Società autorizzerà/ratificherà l'instaurazione del relativo procedimento.
3. Per la difesa in primo grado nei procedimenti penali o disciplinari, la pratica verrà affidata direttamente all'Avvocato liberamente scelto dall'Assicurato ai sensi dell'art. 14 (2).
4. In caso di divergenza di opinioni tra l'Assicurato e la Società circa la possibilità di successo di un'azione oppure di procedure di impugnazione avanti le Autorità competenti, la controversia verrà devoluta ad un arbitro che verrà nominato di comune accordo tra le parti; qualora tale accordo non venga raggiunto, l'arbitro verrà nominato dal Presidente del Tribunale competente per le controversie relative al contratto di Assicurazione.
 - 4.1 L'arbitro deciderà secondo equità e i costi della controversia arbitrale saranno sopportati dalla parte soccombente.
 - 4.2 Qualora vi sia il rischio della prescrizione del diritto dell'Assicurato durante il procedimento arbitrale, egli può, a spese della Società, intraprendere i necessari atti interruttivi della prescrizione.
 - 4.3 Questi costi sopportati dalla Società sono da rimborsare alla stessa, qualora l'Assicurato sia parte soccombente nel procedimento arbitrale di cui sopra.
5. La garanzia assicurativa viene prestata anche per i successivi gradi di giudizio, qualora presentino prospettive di successo. Trova applicazione il comma 7.
6. Si precisa tuttavia che, per i procedimenti disciplinari di cui all'art. 15 A-1, la Società riconoscerà comunque le spese di difesa in 1° grado davanti al competente organo disciplinare; per i gradi successivi, troverà applicazione quanto indicato al precedente comma 5.
7. Alternativamente alla procedura arbitrale per i casi di cui al comma 4, la Società provvederà al rimborso delle spese legali del relativo grado di giudizio qualora l'Assicurato risulti vittorioso nel merito della vertenza instaurata.
8. Il conferimento di incarichi a Consulenti Tecnici di Parte deve essere autorizzato/ratificato dalla Società.
9. La Società conferma per iscritto la misura della garanzia assicurativa per il sinistro.
 - 9.1 Se l'Assicurato intraprende iniziative per la tutela dei propri interessi prima di questa comunicazione e se per tale motivo vengono causate delle spese, la Società riconosce solo quelle che sarebbe tenuta a rifondere in caso di conferma antecedente alle iniziative intraprese.
10. In caso di prestazione della garanzia l'Assicurato dovrà:
 - a) collaborare attivamente con l'avvocato incaricato della tutela dei suoi interessi informandolo in modo completo e veritiero sulla situazione, indicandogli i mezzi di prova, le informazioni e fornendo la documentazione necessaria;
 - b) fornire alla Società, su richiesta, informazioni sullo stato della pratica;
 - c) salvo che i suoi interessi vengano compromessi, dovrà:
 - aa) chiedere l'accordo della Società prima di adire l'Autorità Giudiziaria o di proporre impugnazioni;

- bb) prima di adire l'Autorità Giudiziaria, attendere il formarsi del giudicato di altri procedimenti giudiziari che possano in fatto o in diritto influire sul procedimento giudiziario da intentare;
- cc) evitare di porre in essere comportamenti che potrebbero aumentare le spese o renderne più difficile la rifusione da parte dell'avversario.

10.1 La violazione degli obblighi di cui sopra non esonera la Società dal prestare la garanzia, se la violazione non è causata da dolo. In caso di violazione per dolo, la Società resta obbligata qualora la violazione non abbia provocato un pregiudizio alla Società stessa.

11. Le prestazioni assicurative della polizza possono essere cedute soltanto con il consenso scritto della Società.

12. La Società, ai sensi dell'art. 1916 c.c., è surrogata, fino alla concorrenza dell'importo corrisposto, in tutti i diritti dell'Assicurato verso i terzi responsabili.

13. L'Assicurato è tenuto su richiesta della Società a consegnare tutta la documentazione necessaria e ad esperire tutte le azioni indispensabili per consentire la surrogazione in tali diritti.

ART. 29 RISCOSSIONE DI SOMME DI DENARO

1. I pagamenti per il risarcimento del danno e gli importi di denaro generalmente riscossi o dalla controparte rimborsati in forma capitale e gli interessi spettano senza alcuna restrizione all'Assicurato.
2. Alla Società vanno invece corrisposte le riscossioni degli onorari, delle tasse, dei costi e qualsiasi altra spesa sia giudiziale che stragiudiziale liquidate a favore dell'Assicurato che la Società abbia sopportato o anticipato.

ART. 30 DENUNCE E DICHIARAZIONI

Tutte le denunce e dichiarazioni svolte dall'Assicurato nei confronti della Società sono da attuarsi esclusivamente in forma scritta.

ART. 31 AMBITO DI VALIDITÀ TERRITORIALE

1. In caso di pretese di risarcimento del danno, così come in caso di procedimenti penali, l'Assicurazione vale per i sinistri insorti in Europa, inclusi i paesi extraeuropei posti nel Bacino Mediterraneo, a condizione che il Foro competente si trovi nei medesimi territori.
2. In tutti gli altri casi, la garanzia assicurativa vale per i sinistri insorti nella Repubblica Italiana, nella Repubblica di San Marino e nello Stato della Città del Vaticano.

ART. 32 ONERI FISCALI

Tutti gli oneri fiscali relativi alla polizza sono a carico dell'Assicurato, anche se anticipati dalla Società.

ART. 33 MODIFICHE AL CONTRATTO D'ASSICURAZIONE

Le modifiche del contratto d'Assicurazione possono avvenire soltanto per iscritto.

ART. 34 CLAUSOLA DI GESTIONE

Si prende atto che la presente polizza viene stipulata dai singoli Notai che sottoscriveranno la polizza in seguito alla comunicata adesione con il loro espresso consenso.

Gli Assicurati, per effetto delle adesioni al programma assicurativo integrativo così come pervenute agli atti, hanno affidato all'intermediario .. il servizio di assistenza, consulenza, intermediazione assicurativa e gestione dei sinistri da svolgere in relazione al programma assicurativo riguardante i moduli assicurativi integrativi alla copertura assicurativa di Rc professionale dei Notai.

Ciascun assicurato ha, pertanto, conferito all'intermediario, tutte le facoltà e le prerogative di legge in termini di esercizio dei diritti assicurativi spettanti in forza dei contratti oggetto di adesione di cui sopra: conseguenzialmente tutti i diritti e le azioni nascenti dal presente contratto saranno esercitati, anche in via esclusiva, dal broker con il consenso dell'Assicurato che si intende espressamente prestato anche se non formalmente manifestato.

L'Assicurato corrisponderà direttamente il premio a

Conseguenzialmente tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione, a eccezione della disdetta e/o del rinnovo o della proroga, saranno svolti per conto dell'Assicurato da ad ogni comunicazione data o spedita dall'Assicurato al suddetto, e viceversa sarà considerata come eseguita nei confronti della Società e viceversa.

La Società/ dichiara di avere affidato la gestione amministrativa della presente polizza - per quanto riguarda l'emissione del contratto e il versamento del premio - a

ART. 35 FORO COMPETENTE

Il Foro esclusivamente competente è quello del Tribunale di residenza del Notaio.

LA SOCIETÀ

IL CONTRAENTE

CLAUSOLE DA APPROVARE ESPPLICITAMENTE PER ISCRITTO

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., l'Assicurato dichiara di approvare specificatamente le disposizioni dei seguenti articoli:

- ART. 3 - Spese assicurate
- ART. 4 - Esclusioni
- ART. 5 - Costi non assicurati
- ART. 6 - Esercizio di richieste di risarcimento danni
- ART. 7 - Tutela Legale con fornitori
- ART. 8 - Codice Sicurezza – Privacy – Antiriciclaggio
- ART. 9 - Tutela legale per controversie in materia di contratti di lavoro
- ART. 10 - Tutela Legale in materia di immobili
- ART. 11 - Circolazione stradale
- ART. 13 - Oggetto della garanzia Tutela Legale Penale
- ART. 14 - Misura della prestazione
- ART. 15 - Insorgenza del caso assicurativo - sinistro unico - pregressa adesione del notaio
- ART. 16 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro
- ART. 18 - Esclusioni
- ART. 23 - Risoluzione anticipata o modifica del contratto - recesso
- ART. 24 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – aumento/diminuzione del rischio
- ART. 26 - Insorgenza del caso assicurativo - adesione del notaio prima del 01.02.2005
- ART. 27 - Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro – libera scelta del legale
- ART. 28 - Gestione del sinistro - impugnazioni – altri obblighi dell'Assicurato
- ART. 30 - Denunce e dichiarazioni
- ART. 31 - Ambito di validità territoriale
- ART. 32 - Oneri fiscali

LA SOCIETÀ

IL CONTRAENTE